



Tutelare le varietà vegetali, la parte verde del made in Italy

(Codice della Proprietà Industriale, CPI, D.lvo 10/02/2005 art. 100 e segg.)

V'era un tempo non lontano in cui i fagioli (legumi), i pomodori (frutta) e gli altri prodotti della terra, non avevano alcuna necessità di tutela giuridica.

Da un punto di vista botanico i pomodori, come tali intendendo i pomi che crescono sulle piante del pomodoro, sono prodotti della fecondazione dell'ovario della pianta, quindi rientrano a pieno titolo nella definizione di frutto. Probabilmente i contadini non ne erano consapevoli e neppure ai consumatori sarebbe importato, ma le massaie sapevano riconoscere i prodotti offerti in un mercato dagli stessi produttori che, non di rado, offrivano un assaggio di quello che esponevano senza il filtro di vetri o confezioni. Nel dubbio la frutta veniva palpata senza inibizione e l'anguria buona doveva scrocchiare nella morsa di braccia muscolose. Quanto acquistato sarebbe stato riposto nei carrelli della spesa o nelle sporte di paglia, sommariamente incartato con carta gialla o di giornale. Forse l'igiene alimentare ne soffriva, ma in compenso i mari non contenevano intere isole di materiale plastico, che oggi uccide i pesci e domani chissà ...



Sulmona (AQ) vecchio mercato in piazza Garibaldi (o Maggiore)

Si poteva discutere sulla loro genuinità o sulla provenienza territoriale che poteva qualificarli: patate di Montese, meloni di Bondeno, aglio rosso di Sulmona, bianco di Voghiera, arance sanguinelle di Catania, pi-

stacchi di Bronte etc. Nessuno avrebbe neppure ipotizzato che un giorno la salsa di pomodori per la pizza sarebbe giunta nel bel paese dalla Cina. Mettendo da parte la nostalgia per un prodotto della terra oramai confinato, di nicchia diremmo, bisogna considerare che l'aspetto industriale ha assunto crescente rilievo con l'apertura dei mercati. Made in Italy (in senso lato) detto di un prodotto agricolo suona strano, ma viene tuttavia ancora premiato dai consumatori, non solo per la qualità che un territorio unico permette, per gli aspetti tradizionali e di genuinità, ma perchè è frutto di ricerca e di investimento. Viene perciò insidiato dalla concorrenza di produttori disonesti e importatori che simulano i prodotti di maggiore qualità, pronti ad accaparrarsi un'immagine ma nel caso non disdegnando la realizzazione di vere proprie contraffazioni, delle confezioni ma anche del prodotto stesso. L'ottenimento di una varietà vegetale può costituire infatti un rilevante impegno per chi la sviluppa, sotto il profilo intellettuale e fattuale, ma anche come investimento, che devono trovare una loro giustificazione economica nel pacifico godimento del correlato diritto per un determinato periodo di tempo. Il Reg. 2100/94 (privativa comunitaria per i ritrovati vegetali) ha introdotto un unico titolo di protezione per tutta l'U.e. senza sostituire la privativa nazionale, vietando tuttavia un doppio titolo di protezione (nazionale e U.e.) per la stessa varietà vegetale¹. Unica differenza rilevante con la privativa U.e. ed in analogia a quanto previsto per i brevetti, l'esame della richiesta nazionale avviene solo su base documentale, salvo eventualmente che per i requisiti di omogeneità e stabilità. **La privativa nazionale** (artt. 100-116 del CPI) viene contemplata dal Legislatore principalmente nella previsione di una procedura diretta per la richiesta da parte del Costitutore vegetale o Breeder (art. 164 CPI e segg.) a fronte di un'innovazione per aspetti tecnici riferibili a tale bene immateriale. Tale può ottenersi a condizione che la varietà sia nuova, distinta, omogenea e stabile (art. 102 CPI) ordinariamente entro 2/3 anni dal deposito.

La privativa Ue rappresenta un'alternativa per il Costitutore nazionale, che potrebbe optare per un meccanismo di tutela operante per tutto il territorio Ue, ottenibile con analoghe modalità, e che risulta attualmente quello preferito (Reg. CE n° 2100/94). Quest'ultimo è applicabile a vegetali interi, ma anche a loro parti in grado di produrre vegetali interi (costituenti varietali). **Per il sistema Italia** l'idoneità di una varietà ad essere protetta, implica nel momento del deposito:

Novità (art. 103 CPI), il materiale di riproduzione o di moltiplicazione vegetativa, o un prodotto della raccolta della varietà, non deve risultare commercializzato, da parte del costitutore o col suo consenso ai fini dello sfruttamento della varietà, sul territorio italiano da oltre un anno, in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso di alberi e viti, da oltre sei anni.

Distinguibilità (art. 104 CPI), la varietà deve contraddistinguersi nettamente da ogni altra esistente e nota. **Omogeneità** (art. 105 CPI), tale ritenendo-

si quando sufficientemente uniforme, quanto ai suoi caratteri pertinenti e rilevanti; l'UIBM può richiedere il materiale di riproduzione necessario a svolgere prove "sul campo" per l'accertamento del requisito.

Stabilità (art. 106 CPI), ovvero la invarianza di caratteri pertinenti e rilevanti, anche dopo che si verificano successive riproduzioni o moltiplicazioni; l'UIBM può comportarsi come per il caso che precede.

I Diritti patrimoniali (art. 111 CPI) sono alienabili e trasmissibili. L'esistenza di limitazioni dei diritti del costitutore (art. 108 CPI) deve essere naturalmente considerata, risultando consentiti gli atti compiuti in ambito privato e per scopi non commerciali, nonché rivolti ad attività di sperimentazione, anche al fine di creare altre varietà vegetali. In questo caso la moltiplicazione di una varietà vegetale, derivante da un'altra varietà oggetto di privativa, in vista di una sua certificazione, deve essere comunicata preventivamente al titolare del diritto, per permettergli di salvaguardare i propri interessi. Deve inoltre considerarsi che la tutela delle nuove varietà vegetali ricade nella competenza del diritto industriale, disciplinandone questo la costituzione e la durata, necessariamente temperando detti diritti di privativa con interessi pubblicistici legati allo sviluppo dell'iniziativa economica. **Un marchio individuale** può essere associato alla denominazione varietale, ma quest'ultima deve risultare facilmente riconoscibile, ne discende che risulta inibita la possibilità di farli coincidere perchè così il marchio perderebbe la sua capacità distintiva (art. 13 c° 1 lett. b CPI), a meno di rinunciare al marchio stesso, aspetto normativo di cui si è tenuto conto per la varietà *Cripps Pink* del marchio *Pink Lady*®. Il simbolo ® accanto al marchio è facoltativo, per evidenziare che il segno distintivo associato è registrato presso l'UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o che si tratta di un marchio U.e. Viene utilizzato per evitare il fenomeno della volgarizzazione, per impedire che *Pink Lady* possa diventare sinonimo di una varietà vegetale di mela.

Territorio: La DOP (Denominazione di Origine Protetta) nasce (insieme alla IGP) nel 1992 grazie al Reg. CEE 2081/92, dal 2011 è valida anche per il vino. La DOP è la certificazione che impone il rispetto delle norme più stringenti, e quindi è quella che garantisce maggiormente il consumatore con garanzie su diversi livelli del processo produttivo: origine, provenienza delle materie prime, localizzazione e tradizionalità del processo produttivo. I prodotti certificati DOP sono tracciabili, e provengono da una zona geografica delimitata, la produzione delle materie prime e la loro trasformazione fino al prodotto finito devono essere effettuate nella regione delimitata di cui il prodotto porta il nome.

Violazioni e sanzioni specifiche. Le sanzioni amministrative - Oltre l'intuitiva applicabilità di quanto previsto sia per il marchio individuale che per quello collettivo e pur dovendosi considerare anche la possibile applicazione delle norme per la tutela del diritto d'autore, sui brevetti e sul design, una sedimentata

giurisprudenza di legittimità (S.C. sent. n. 37553 del 2008), ha enucleato gli elementi distintivi tra i delitti di contraffazione (artt. 473, 474 cp) e quello di contraffazione o alterazione di indicazioni geografiche o denominazioni d'origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater cp), con l'illecito amministrativo previsto dal D.Lgs. n. 30 del 2005 (CPI), recante Sanzioni penali ed amministrative, (art. 127, c° 2) nel settore della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli: "2. Chiunque appone, su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l'oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato, è punito con la sanzione amministrativa da 51,65 euro a 516,46 euro." Il bene giuridico tutelato sarebbe, in tale ultimo caso, il patrimonio, ovvero "il mero interesse privatistico all'esclusività dell'uso del marchio (non più reato, ndr) e non, come chiesto dall'art. 473 cp, la fede pubblica" (Trib. Matera sez. Pen. ord. 13/04/16). Una clausola di sussidiarietà è contenuta nell'art. 127 CPI c° 3, "salvo che il fatto costituisca reato", risultando evidentemente sintomatica del fatto che la norma tenda a sanzionare violazioni che non si concretizzino in una contraffazione piena (S.C. sez. Pen. n. 23512 del 2009).

Gli atti di concorrenza sleale (art. 2598 c°1, cc), integrano un illecito civilistico recante apparenti sovrapposizioni con il delitto di contraffazione (art. 473 cp), sono stati oggetto di "perimetrazione" da parte degli ermellini (S.C. n. 10193 del 2006). A tale riguardo la S.C., evidenziando la diversità di ambito applicativo degli atti di concorrenza sleale con il delitto di contraffazione, ha fornito una chiara indicazione considerando come il primo richieda, quale condizione necessaria e sufficiente per l'applicabilità della fattispecie, che si usino "nomi o segni distintivi idonei a creare confusione con quelli usati da altri, o che si imitino servilmente i prodotti altrui", mentre la norma penale, presuppone, che gli altrui marchi o segni distintivi siano fatti oggetto di materiale contraffazione o alterazione, per cui, "mancando queste, la sola possibilità di confusione non può, di per sé, valere a costituire il reato".

La registrazione di una varietà vegetale² risulta chiaramente distinta dalla registrazione di un marchio, che perderebbe la sua efficacia in quanto tale per il venir meno del requisito di distintività, se utilizzato da solo per contraddistinguere una varietà vegetale, mentre può esservi associato purchè resti chiaramente distinguibile. Nel caso un soggetto registrasse come marchio una varietà vegetale, non potrebbe per ciò solo legittimamente impedire che altri titolari del diritto come costitutori o che lo abbiano da questi legittimamente ottenuto, commercializzino con quel nome prodotti della medesima varietà vegetale. Il marchio collettivo Club Candonga® nel 2017 risulta (dal sito) riferibile a 20 soci e produce "Candonga Fragola Top Quality®" unendo il nome della varietà ad altra indicazione. www.candonga.it/it/soci/

Il sequestro operato dalla P.G. per ipotizzata violazione dell'art. 473 cp, di un rilevante quantitativo di fragole di una varietà vegetale tutelata, contraddistinta dal nome "Candonga", ha provocato un'ordinanza del Tribunale del capoluogo Lucano, che ha avuto modo di chiarire i limiti nell'esclusività dell'attribuzione come marchio e nell'utilizzo di tale denominazione di una varietà vegetale. Tale non si giustifica (tra l'altro) perché l'espressione non è suscettibile d'essere attribuita da sola ad alcuno come marchio individuale, quindi a suo uso esclusivo: "omissis ... non può dirsi che la dicitura Candonga sia di pertinenza esclusiva, in qualsiasi forma e modo rappresentata, della società che ha registrato il marchio". Chiara risulta la distinzione tra registrazione di marchio e registrazione di "varietà vegetale" (art. 100 CPI). Non si configura inoltre nella fattispecie concreta il reato (art. 473 cp), perché non risulta ravvisabile la imprescindibile contraffazione del prodotto, poiché, accertato che le fragole sequestrate appartenevano tutte alla varietà vegetale indicata e tipica del Metaponto. (Trib. Matera sez. Penale ord. 13/04/16). ■

***Gen. B. (Ris.) della Guardia di Finanza**

Note

1- Varietà vegetale in senso scientifico si configura quale insieme, nell'ambito di uno stesso taxon botanico, così venendo definito un gruppo concreto di organismi sufficientemente caratterizzato dal punto di vista tassonomico, tanto che si possa assegnarlo ad una categoria sistematica idonea a definire: specie, genere, famiglia e ulteriori ripartizioni. L'ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi è stabilita dal Reg. (CE) n. 637/2009 della Commissione.

2 - I registri delle varietà vegetali sono gestiti dal MIPAAF e supportati dal database del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Vengono inserite tutte le informazioni amministrative e talune specifiche tecniche delle varietà iscritte, in corso di iscrizione o cancellate dal registro nazionale. L'innovazione varietale deve attualmente passare attraverso tale iscrizione, ma nel mercato unico non pare configurarsi un obbligo di ricorrere all'iscrizione nel registro ufficiale italiano. Il SIAN è consultabile liberamente, salvo le sezioni confidenziali. Gli elenchi dei registri varietali sono aggiornati periodicamente in base alle nuove iscrizioni, cancellazioni e modifiche da parte dei responsabili della conservazione in purezza o delle denominazione varietali.